

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1471**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BORDON, BASSANINI e CAMBURSANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2002**

—————

Apposizione obbligatoria delle impronte digitali  
sulle carte d’identità

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Appare sempre più avvertita la necessità di potenziare gli strumenti di identificazione personale per finalità di sicurezza pubblica generale e di investigazione in ordine agli autori di reati. In questo quadro si pone con urgenza il problema di rendere obbligatoria la raccolta delle impronte digitali dei cittadini e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano e soggiornano nel nostro paese. Com'è noto, l'attuale disciplina del rilascio della carta d'identità prevede solo in via facoltativa l'apposizione dell'impronta digitale sul documento (articolo 289, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), disciplina che è mutata con l'introduzione della carta d'identità su supporto magnetico e con quella relativa alla carta di identità elettronica (articolo 2 comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127; articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191; articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), innovazioni che, peraltro, non hanno avuto an-

cora applicazione, anche perchè esse contemplano la mera facoltà, ma non l'obbligo del Governo, di prevedere che le carte di identità siano corredate di dati biometrici, quali le impronte digitali.

Va notato che la normativa dell'Unione europea già prevede il rilevamento obbligatorio delle impronte digitali per i richiedenti asilo politico, mentre una recente proposta di regolamento comunitario estende l'obbligo a tutti i cittadini di paesi terzi che attraversano in modo irregolare le frontiere degli Stati dell'Unione (si vedano, al riguardo, il Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000 e il Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002).

Da ultimo si sottolinea che la Camera dei deputati, nella seduta del 3 giugno 2002, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna il Governo ad estendere a tutti i cittadini italiani il sistema di identificazione fotodattiloscopico (odg 9/2454/036).

A tale finalità è ispirato il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, con cui viene introdotto il rilevamento obbligatorio delle impronte digitali all'atto del rilascio della carta di identità.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1

1. La carta d'identità elettronica e il documento d'identità elettronico di cui all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono contenere l'impronta digitale del richiedente.

2. Fino a quando non saranno introdotti i documenti di cui al comma 1, l'impronta digitale è apposta sulla carta d'identità rilasciata ai sensi dell'articolo 289 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

